



## **CITTA' DI CASTELVETRANO**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA N. 23

del 19/03/2021

### ***ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, CONCERNENTE LA REQUISIZIONE TEMPORANEA DEI LOCULI NON OCCUPATI MA ASSEGNATI A PRIVATI UBICATI NEI COLOMBARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE***

*(art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000).*

#### **IL SINDACO**

Il sottoscritto Geom. A. Graziano, Responsabile della V Direzione – Lavori Pubblici del Comune di Castelvetro, sottopone al Sindaco il seguente schema di ordinanza contingibile e urgente, attestando che nell'istruttoria non sono emerse ipotesi di conflitto di interessi ex art.6-bis L. 241/90.

VISTO che l'Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate alla realizzazione di sepolture ai privati;

CHE all'interno del cimitero comunale, con delibera di G.M., è stato approvato il progetto che prevedeva la realizzazione di una colombaia denominata "Edificio B" inserita nel Piano di lottizzazione cimiteriale, con una capienza di 580 loculi, che a tutt'oggi non risulta realizzato;

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità dei loculi è esaurita e che occorre far fronte alla tumulazione di un'asalmapervenuta recentemente al cimitero comunale priva di sepoltura;

ATTESO che è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emerso che ci sono 147 loculi disponibili comunque già concessionati a privati, individuati con diversi atti deliberativi della Giunta Municipale pro-tempore.

CHE detti loculi sono individuati nella Tabella A, allegata al VERBALE DI SORTEGGIO approvato con Determina Dirigenziale n.673 del 07.12.2017, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione delibere – ordinanze – estratti – determinedirigenziali del II° Settore;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 179 del 06.10.2020, immediatamente esecutiva, relativa all'approvazione e l'adeguamento per diritti e tariffe per concessioni cimiteriali;

PRESO ATTO che:

- ad oggi si presenta una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del cimitero comunale;
- valutata la situazione in corso nell'interesse primario della necessità urgente l'unica soluzione possibile resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai privati per tumulazioni e in atto non utilizzati;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;
- qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitaria e sicurezza pubblica per la cittadinanza, connessa anche con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti;

RAVVISATA l'esigenza di evitare l'insorgere di una condizione di emergenza igienico sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di loculi cimiteriali;

RITENUTO necessario ed urgente requisire temporaneamente i sopra citati loculi, al fine di tumulare le salme in arrivo al cimitero prive di sepoltura, per tutelare l'igiene e la salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  
*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*
- l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche a fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- l'art. 117 della L. 112/1998  
*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria,

#### SI PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati nei Colombari all'interno del Cimitero comunale:

1. L'Ufficio Lavori Pubblici, giusta disposizione urgentissima che sarà emanata dal Responsabile della V Direzione, nelle more della predisposizione di ogni utile atto, affinché entro e non oltre 24 mesi il Colombaro denominato Edificio B sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato per tutto il periodo provvisorio, previo pagamento, secondo l'elenco di disponibilità distinto in loculi e in colombario, come allegato al Verbale di Sorteggio del 07.12.2017 giusta Determina Dirigenziale n°673 del 07.12.2017.
3. Il Comune di Castelvetrano corrisponderà ai concessionari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili e requisiti provvisoriamente, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;
4. Il Responsabile del Cimitero provvederà direttamente all'assegnazione utilizzando il sopra citato elenco e nell'ordine ivi indicato;
5. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente dovrà provvedere, ai fini dell'assegnazione provvisoria, al versamento, relativo alla concessione del colombaro definitivo, giusta delibera di G.M. n° 179 del 06.10.2020.
6. Per il trasferimento della salma nel loculo assegnato e concesso definitivamente, il familiare provvederà al pagamento della restante somma stabilita.
7. Si obbliga, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo.
8. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra;
9. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
10. La durata della concessione temporanea/provvisoria è al massimo di 24 (ventiquattro) mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici cimiteriali comunali.

11. In caso di decesso del concessionario del posto salma, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto con la presente ordinanza, il posto-salma dovrà essere immediatamente liberato e trasferito in un altro posto-salma da assegnare provvisoriamente con successiva ordinanza;
12. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
13. La tariffa di cui al punto 5 costituisce anticipo per le spese per l'assegnazione della sepoltura definitiva.
14. Di requisire, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo, uno loculo cimiteriale già affidato in concessione al singolo richiedente ma non ancora utilizzato, così contraddistinto:

LOTTO	FILE	LOCULO	CONCESSIONARIO		BENEFICIARIO	
			COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA	COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA
E	C	10	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCastelvetrano	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX

15. Dare atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo fino alla agibilità dei loculi prefabbricati di prossima realizzazione, prevista entro 24 mesi prorogabili come nei dettami sopra riportati e che cessata la situazione emergenziale si procederà al ripristino dello stato dei luoghi a cura del Comune;
16. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica (pubblicazione) al T.A.R. della Sicilia o in via alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana;

**PROPONE DI DISPORRE**

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino a che duri la necessità di procedere alla requisizione temporanea e provvisoria e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione Trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale, evidenziando che il verbale di sorteggio ed i relativi allegati, approvati con Determina n.673 del 07.12.2017, risultano già pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione delibere – ordinanze – estratti – Determine Dirigenziali II° Settore;

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali  
 Sig. Gullo Giuseppe  
 F.to Gullo Giuseppe

Il Responsabile della V° Direzione  
 Geom. Graziano Alessandro  
 F.to Graziano Alessandro

**IL SINDACO**

Vista la superiore proposta di Ordinanza;  
 Visto l'art.50, comma 5 del TUEL;  
 Visto l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  
 Visto l'art. 117 della L. 112/1998  
 Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria

Ritenuto che le precarie condizioni igienico-sanitarie implicano la necessità di un intervento immediato.

**ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati nei Colombari all'interno del Cimitero comunale:

1. L'Ufficio Lavori Pubblici, giusta disposizione urgentissima che sarà emanata dal Responsabile della V Direzione, nelle more della predisposizione di ogni utile atto, affinché entro e non oltre 24 mesi il Colombaro denominato Edificio B sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato per tutto il periodo provvisorio, previo pagamento, secondo l'elenco di disponibilità distinto in loculi e in colombario, come allegato al Verbale di Sorteggio del 07.12.2017 giusta Determina Dirigenziale n°673 del 07.12.2017.
3. Il Comune di Castelvetrano corrisponderà ai concessionari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili e requisiti provvisoriamente, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;
4. Il Responsabile del Cimitero provvederà direttamente all'assegnazione utilizzando il sopra citato elenco e nell'ordine ivi indicato;
5. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente dovrà provvedere, ai fini dell'assegnazione provvisoria, al versamento, relativo alla concessione del colombaro definitivo, giusta delibera di G.M. n° 179 del 06.10.2020.
6. Per il trasferimento della salma nel loculo assegnato e concesso definitivamente, il familiare provvederà al pagamento della restante somma stabilita.
7. Si obbliga, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo.
8. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra;
9. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
10. La durata della concessione temporanea/provvisoria è al massimo di 24 (ventiquattro) mesi, eventualmente prorogabili per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici cimiteriali comunali.
11. In caso di decesso del concessionario del posto salma, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto con la presente ordinanza, il posto-salma dovrà essere immediatamente liberato e trasferito in un altro posto-salma da assegnare provvisoriamente con successiva ordinanza;
12. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
13. La tariffa di cui al punto 5 costituisce anticipo per le spese per l'assegnazione della sepoltura definitiva.
14. Di requisire, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo, uno loculo cimiteriale già affidato in concessione al singolo richiedente ma non ancora utilizzato, così contraddistinto:

LOTTO	FILEA	LOCULO	CONCESSIONARIO		BENEFICIARIO	
			COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA	COGNOME - Nome	DATA DI NASCITA
E	C	10	XxxxxxXxxxxCastelvetrano	XXXXX	XxxxxxXxxxxx	XXXXX

15. Dare atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo fino alla agibilità dei loculi prefabbricati di prossima realizzazione, prevista entro 24 mesi prorogabili come nei dettami sopra riportati e che cessata la situazione emergenziale si procederà al ripristino dello stato dei luoghi a cura del Comune;
16. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica (pubblicazione) al T.A.R. della Sicilia o in via alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana;

## **D I S P O N E**

Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino a che duri la necessità di procedere alla requisizione temporanea e provvisoria e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale, evidenziando che il verbale di sorteggio ed i relativi allegati, approvati con Determina n.673 del 07.12.2017, risultano già pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione delibere – ordinanze – estratti – determine dirigenziali II° Settore;

Di trasmettere il presente provvedimento:

1. Al Custode del Cimitero;
2. All'Ufficio Cimiteriale per gli adempimenti di competenza;
3. Alla VIII° Direzione– Programmazione Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
4. Al Servizio di segreteria per la registrazione e conservazione in archivio del presente atto;

Di notificare il presente provvedimento ai concessionari ed ai beneficiari della requisizione provvisoria.

## **I N F O R M A**

Che ai sensi della Legge n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue modifiche ed integrazioni, tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente Ordinanza, possono essere consultati presso l'Ufficio Cimiteriale – V° Direzione del Comune di Castelvetro con sede in Via della Rosa, Piano 2°, che resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero essere richiesti.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR di Palermo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Che copia della stessa dovrà essere affissa presso la sede comunale, Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune e presso il Cimitero Comunale.

**IL SINDACO**  
Dott. Enzo Alfano

F.to Enzo Alfano